



Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)

del 13 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
visti gli articoli 6 capoverso 2 lettera b, 41 capoverso 1 e 77 capoverso 3 della legge
del 28 settembre 2012² sulle epidemie,

ordina:

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1

¹ La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19).

² I provvedimenti sono finalizzati a:

- a. impedire o contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera;
- b. ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali;
- c. proteggere le persone particolarmente a rischio;
- d. salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia, in particolare per il mantenimento delle condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione.

RS 818.101.24

¹ RS 101

² RS 818.101

Sezione 2: Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria, limitazioni del traffico di confine

Art. 2 Principio

¹ Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare provvedimenti che limitino l'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio.

² Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi e regioni confinanti con la Svizzera e le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19. L'elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), sentito il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l'elenco e lo aggiorna costantemente.

Art. 3 Passaggio della frontiera e controlli

¹ L'autorità competente in materia di controlli alla frontiera rifiuta l'entrata in Svizzera a tutte le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio, a meno che adempiano una delle seguenti condizioni:

- a. abbiano la cittadinanza svizzera;
- b. dispongano di un documento di viaggio e di un titolo di soggiorno di cui al capoverso 2, segnatamente di un permesso di dimora svizzero, un permesso per frontalieri, un visto emesso dalla Svizzera o l'assicurazione di un permesso di dimora;
- c. abbiano un motivo professionale per l'entrata in Svizzera e siano in possesso di un documento di registrazione;
- d. effettuino un trasporto merci professionale e siano in possesso di una bolla di consegna merci;
- e. siano solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese; o
- f. siano in una situazione di assoluta necessità.

² Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni summenzionate. La valutazione della necessità di cui al capoverso 1 lettera f è lasciata alla discrezione dell'autorità competente in materia di controlli alla frontiera.

³ Le decisioni possono essere eseguite immediatamente. Eventuali ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità competenti non hanno effetto sospensivo. Si applica

per analogia l'articolo 65 della legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

⁴ Si applicano per analogia le disposizioni penali dell'articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d'entrata può essere inoltre pronunciato un divieto d'entrata.

⁵ Può essere parimenti rifiutata l'entrata di stranieri attraverso le frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen negli aeroporti, se nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–e è soddisfatta. Il DFI, sentito il DFAE, determina per quali Paesi e regioni a rischio il provvedimento è necessario. In questo caso i capoversi 2–4 si applicano per analogia.

Art. 4 Limitazione del traffico aereo

Il DFI può sospendere il traffico aereo verso la Svizzera dai Paesi e dalle regioni a rischio di cui all'articolo 2 capoverso 2.

Sezione 3: Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni

Art. 5 Scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione

¹ Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono vietate.

² Gli esami per i quali era già stata fissata una data possono svolgersi rispettando idonei provvedimenti di protezione.

³ Per la scuola elementare i Cantoni possono prevedere offerte di servizi per la custodia.

Art. 6 Manifestazioni e strutture

¹ È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente.

² Sono consentite le manifestazioni a cui siano presenti meno di 100 persone se sono rispettati i seguenti provvedimenti di prevenzione:

- a. provvedimenti per l'esclusione di persone malate o che si sentono malate;
- b. provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio;
- c. provvedimenti per l'informazione delle persone presenti sui provvedimenti di protezione generali come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in caso di tosse e raffreddore;

³ RS 142.20

- d. adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le regole di igiene.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti alle strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere.

⁴ Ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale. Devono essere rispettate le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

Art. 7 Deroghe

L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5 e 6 se:

- a. lo impongono interessi pubblici prevalenti, per esempio manifestazioni per l'esercizio di diritti politici o di formazione; e
- b. l'istituzione di formazione, l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione che comprende i provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 6 capoverso 2.

Art. 8 Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione

¹ Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

² I gestori e gli organizzatori devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità cantonali competenti.

³ Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità cantonali competenti devono essere attuate immediatamente.

Art. 9 Esecuzione

I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sul loro territorio.

Sezione 4: Obbligo di notifica concernente l'assistenza sanitaria

Art. 10

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

- a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
- b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19;
- c. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense;

- d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
- e. quantità del materiale di protezione individuale, segnatamente mascherine igieniche, mascherine di protezione respiratoria, guanti, camici protettivi e occhiali protettivi;
- f. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
- g. capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 febbraio 2020⁴ sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) è abrogata.

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020 alle ore 15.30⁵.

² L'articolo 5 entra in vigore il 16 marzo 2020 alle ore 06.00.

³ Fatti salvi i capoversi 4 e 5, la presente ordinanza resta in vigore per il tempo necessario, ma al massimo per una durata di sei mesi a partire dall'entrata in vigore. Il Consiglio federale la abroga del tutto o in parte non appena i provvedimenti non saranno più necessari.

⁴ L'articolo 5 resta in vigore fino al 4 aprile 2020.

⁵ Gli articoli 6–9 restano in vigore fino al 30 aprile 2020.

13 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RU 2020 573

⁵ Pubblicazione urgente del 13 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni federali (RS 170.512).

Allegato
(art. 2 cpv. 2)

Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio

Italia